

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL LOMBARDIA

20132 MILANO - Via Palmanova, 24 - Tel. 02 2885831 - Fax 02 26825232 - spilombardia@cgil.lombardia.it

Le pensioni nel 2016

Importi delle pensioni per il 2015

Decreto interministeriale 19.11.2015 - pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1.12.2015
Circolare Inps n. 201 del 31 dicembre 2015

PEREQUAZIONE DEFINITIVA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2015					
fasce trattamento complessivo TM 2014 = € 500,88	importo trattamento complessivo 2014	% indice perequazione 2015	aumento		fasce di garanzia*
			provvisorio	definitivo	
fino a 3 volte il TM	fino a € 1.502,64	100	+0,300%	+0,200%	oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,79 garantiti € 1.505,65
oltre 3 e fino a 4 volte il TM	oltre € 1.502,64 fino a € 2.003,52	95	+0,285%	+0,190%	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,32 garantiti € 2.007,33
oltre 4 e fino a 5 volte il TM	oltre € 2.003,52 fino a € 2.504,40	75	+0,225%	+0,150%	oltre € 2.504,40 e fino a € 2.505,65 garantiti € 2.508,16
oltre 5 e fino a 6 volte il TM	oltre € 2.504,40 fino a € 3.005,28	50	+0,150%	+0,100%	oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,58 garantiti € 3.008,29
oltre 6 volte il TM	oltre € 3.005,28	45	+0,135%	+0,090%	nessun tetto di importo

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
La legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208, comma 288) ha disposto di non procedere, in sede di rivalutazione definitiva per l'anno 2015, al recupero dei maggiori importi erogati in via provvisoria, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015.

PEREQUAZIONE PROVVISORIA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2016				
pensioni e limiti di reddito		+ 0,00%		
limiti di reddito INVCIV totali		+ 0,00%		
indennità INVCIV		+ 2,12%		
TM 2015 = € 501,89		TM 2016 = € 501,89		
dal 1° gennaio 2016 percentuale provvisoria per qualsiasi importo				
aumenti per costo vita 0,00%				

PENSIONI INPS	Importi definitivi 2015 euro		Importi 2016 (provvisori) euro	
	mezza	anno	mezza	anno
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	501,89	6.524,57	501,89	6.524,57
Pensione sociale	369,26	4.800,38	369,26	4.800,38
Assegno sociale	448,07	5.824,91	448,07	5.824,91
TM PS AS con incremento al "milione" incremento al "milione" con 14^	638,33 626,33	8.298,29 8.142,29	638,33 626,33	8.298,29 8.142,29

Pensioni, assegni e indennità assistenziali a invalidi civili, sordomuti e ciechi civili

Tipo di prestazione	Importo mensile euro	Limite di reddito annuo personale euro
Pensione invalidi civili totali	279,47	16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali (almeno 74%)	279,47	4.800,38
Pensione sordomuti	279,47	16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	302,23	16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati e ciechi civili parziali ricoverati e non	279,47	16.532,10
Indennità di frequenza per minori invalidi civili	279,47	4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	899,38	senza limiti
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	512,34	senza limiti
Indennità di comunicazione sordomuti	254,39	senza limiti

Aumento delle prestazioni INCIV (al "milione") per titolari di età compresa fra 60 e 65 anni Invalidi civili totali e sordomuti (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ciechi totali (fasce 6, 11)

Art. 38 legge 448/2001, Finanziaria 2002 - modificata dall'art. 5, comma 5, legge 127/2007

Aumento mensile per 13 mesi	Limite di reddito pensionato solo	Limite di reddito pensionato coniugato
€ 279,47	€ 8.298,29	€ 14.123,20

l'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge

Aumento della pensione ovvero dell'assegno di invalidità per invalidi civili parziali, ciechi civili e sordomuti

Importo mensile	Limiti di reddito per il diritto all'aumento per titolari infrassessantacinquenni art. 70, comma 6, Legge 388/2000	
	Pensionato solo	Pensionato coniugato
10,33	5.959,20	12.483,77

Somma aggiuntiva per le "pensioni basse" - 14ª mensilità 2015

Legge 127/2007

Età per aver diritto: 64 anni entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione

scaglioni di anzianità contributiva		Somma aggiuntiva	Limite di reddito personale oltre il quale la somma non spetta	Limite di reddito personale entro il quale spetta la somma intera
pensione da lavoro dipendente	pensione da lavoro autonomo	euro	euro	euro
fino a 15 anni	fino a 18 anni	336	10.122,86	9.786,86
oltre 15 fino a 25 anni	oltre 18 fino a 28 anni	420	10.206,86	
oltre 25 anni	oltre 28 anni	504	10.290,86	

PENSIONI DI REVERSIBILITA'
Il numero di anni di contribuzione con i quali è stata liquidata la pensione originaria (del dante causa) viene ridotto al 60% o comunque nella percentuale di reversibilità applicata (fino al 1995 Inpdap e Ipost applicavano il 50%) - Esempio: SO con 35 anni di contributi al 60% = 21 anni

Importo aggiuntivo o "bonus" sulla 13ª mensilità di pensione Art. 70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni limite d'importo - euro	Limite reddito IRPEF comprensivo delle pensioni Pensionato solo	Limite reddito IRPEF comprensivo delle pensioni Pensionato coniugato
154,94	6.686,01 (2015) 6.686,01 (2016)	9.796,60 (2015) 9.796,60 (2016)	19.593,21 (2015) 19.593,21 (2016)

Calcolo dell'aumento: differenza tra limite di importo e imponibile pensioni

Integrazione al trattamento minimo delle pensioni 501,89 € mensili

Limiti di reddito per l'integrazione	Pensioni liquidate dal 1.1.1995		Pensioni liquidate nel 1994	
	Limite personale	Limite coniugale	Limite personale	Limite coniugale
totale	6.524,57	19.573,71	6.524,57	26.098,28
parziale	13.049,14	26.098,28	13.049,14	32.622,85

Alle pensioni con decorrenza ante 1994 non si applica il limite coniugale

Maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito pensionato solo euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 60 anni	25,83	335,79	6.860,36	12.685,27
da 65 anni	82,64	1.074,32	7.598,89	13.423,80
da 70 anni diritto al "milione"	136,44	1.773,72	8.298,29	14.123,20
da 60 anni diritto al "milione" solo titolari inabili	136,44	1.773,72	8.298,29	14.123,20
da 65 anni (*) diritto al "milione"	136,44	1.773,72	8.298,29	14.123,20

I limiti di reddito individuali sono la somma del minimo e della maggiorazione. Per valori intermedi la maggiorazione è parziale.
I limiti di reddito coniugali sono la somma del minimo, dell'assegno sociale e delle maggiorazioni. Per valori intermedi la maggiorazione è parziale.

(*) Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento dei 65 anni di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

settimane di contribuzione	anni di riduzione	Età dalla quale spetta l'incremento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Assegno sociale

Importo mensile	Importo annuo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
€ 448,07	€ 5.824,91	€ 5.824,91	€ 11.649,82

REQUISITI
• 65 anni e 3 mesi dal 2013; 65 anni e 7 mesi dal 2016; dal 2018 il requisito aumenta di un anno oltre gli incrementi della speranza di vita
• residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in Italia. Il soggiorno all'estero di durata superiore a 30 giorni comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione la prestazione viene revocata
• i cittadini extra comunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno Ce (lungo periodo)

Aumento dell'assegno sociale

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito individuale euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 65 anni	12,92	167,96	5.992,87	12.517,44
da 70 anni diritto al "milione"	190,26	2.473,38	8.298,29	14.123,20

Pensioni sociali

mensile	annuo	Limite di reddito individuale	Limite di reddito coniugale
€ 369,26	€ 4.800,38	€ 4.800,38	fino a € 11.739,48 importo intero oltre € 11.739,48 importo ridotto da € 16.539,86 importo zero

Aumento della pensione sociale

Età	Importo maggiorazioni euro		Limite di reddito individuale euro	Limite di reddito coniugale euro
	Mese	Anno		
da 70 anni diritto al "milione"	269,07	3.497,91	8.298,29	14.123,20

Integrazione degli assegni di invalidità art. 1, legge 12.6.1984, n. 222

L'integrazione spettante non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale; l'importo così integrato non può superare il trattamento minimo

Anno	Limiti di reddito che escludono dal diritto	
	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2016	€ 11.649,82	€ 17.474,73

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di raggio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2016	€ 501,89	40	€ 200,76	€ 10.439,52

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario Art. 1, comma 42, Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale della riduzione
2016	fino a € 26.098,28	nessuna
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25%
	oltre € 32.622,85	50%

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario Art. 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale della riduzione
2016	fino a € 19.573,71	nessuna
	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25%
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40%
	oltre € 32.622,85	50%

PENSIONI REVERSIBILITA'
MODIFICHE ALLE PERCENTUALI SPETTANTI AI SUPERSTITI (L.111/2011)
per le pensioni con decorrenza dall'1.1.2012 la percentuale spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ogni anno mancante al 10 di matrimonio nel caso di matrimonio contratto ad età del dante causa superiore a 70 anni e con differenza tra i coniugi superiore ai 20 anni

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Scaglioni annui d'imposta

Reddito euro	Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre euro
fino a 15.000,00	23%	0,00
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00	27%	600,00
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00	38%	3.680,00
oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00	41%	5.330,00
oltre 75.000,00	43%	6.830,00

Detrazioni fiscali per tipo di reddito

Reddito lavoro dipendente	Importo detrazione
fino a € 8.000 (no tax area)	€ 1.880
oltre € 8.000 e fino a € 28.000	978 + [902 x (28.000 - reddito)]/20.000
oltre € 28.000 e fino a € 55.000	978 x (55.000 - reddito)/27.000
oltre € 55.000	0
Reddito pensionati età inferiore a 75 anni	
fino a € 7.750 (no tax area dal 2016 - legge stabilità)	€ 1.783
oltre € 7.750 e fino a € 15.000	1.255 + [528 x (15.000 - reddito)]/7.250
oltre € 15.000 e fino a € 55.000	1.255 x (55.000 - reddito)/40.000
oltre € 55.000	0
Reddito pensionati con 75 o più anni	
fino a € 8.000 (no tax area dal 2016 - legge stabilità)	€ 1.880
oltre € 8.000 e fino a € 15.000	1.297 + [583 x (15.000 - reddito)]/7.000
oltre € 15.000 e fino a € 55.000	1.297 x (55.000 - reddito)/40.000
oltre € 55.000	0

Detrazioni fiscali per coniuge, figli e familiari a carico importi modificati dall'art. 2, comma 483, legge 228/2012

Coniuge		Importo detrazione - euro
fino a 15.000 €		800 - 110 x (reddito/15.000)
oltre 15.000 e fino a 40.000 €		690
oltre 40.000 e fino a 80.000 €		690 x (80.000 - reddito)/40.000
oltre 80.000 €		0
Figli e familiari a carico		Importo detrazione - euro
1 figlio	minore 3 anni	1.220 x (95.000 - reddito)/95.000
	maggiore 3 anni	950 x (95.000 - reddito)/95.000
2 figli	minore 3 anni	1.220 x (110.000 - reddito)/110.000
	maggiore 3 anni	950 x (110.000 - reddito)/110.000
3 figli	minore 3 anni	1.220 x (125.000 - reddito)/125.000
	maggiore 3 anni	950 x (125.000 - reddito)/125.000
almeno 4 figli	minore 3 anni	1.420 x (140.000 - reddito)/140.000
	maggiore 3 anni	1.150 x (140.000 - reddito)/140.000
per ogni figlio portatore di handicap la detrazione base è aumentata di € 400		
altri familiari		750 x (80.000 - reddito)/80.000

Ulteriori detrazioni fiscali

per i lavoratori dipendenti		per il coniuge	
reddito - euro	maggiorazione	reddito - euro	maggiorazione
oltre 23.000 e fino a 24.000	10 €	oltre 29.000 e fino a 29.200	10 €
oltre 24.000 e fino a 25.000	20 €	oltre 29.200 e fino a 34.700	20 €
oltre 25.000 e fino a 26.000	30 €	oltre 34.700 e fino a 35.000	30 €
oltre 26.000 e fino a 27.700	40 €	oltre 35.000 e fino a 35.100	20 €
oltre 27.700 e fino a 28.000	25 €	oltre 35.100 e fino a 35.200	10 €

Le detrazioni per chi vive in affitto

Contratti registrati	limite di reddito euro	Detrazione euro
Affitti "convenzionali" - legge 431/1998	fino a 15.493,71	495,80
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	247,90
Generalità affitti	fino a 15.493,71	300,00
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	150,00
Alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale (detrazione prevista per il triennio 2014/16 dal DL 47/2014)	fino a 15.493,71	900,00
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	450,00
Giovani fra 20 e 30 anni con abitazione principale diversa da quella dei genitori. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.	fino a 15.493,71	991,60
Trasferimento residenza per motivi di lavoro (in diversa Regione e con distanza di almeno 100 Km). La detrazione spetta nei primi tre anni dal trasferimento.	fino a 15.493,71	991,60
	oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	495,80

Alcune detrazioni del 19%

Categoria	Limite di reddito euro	Limite di spesa ammessa alla detrazione - euro
Spese per addebi assistenze a persone non autosufficienti	40.000,00	2.100,00
Spese per attività sportiva ragazzi da 5 a 18 anni (iscrizione annuale e abbonamento palestre, piscine ecc.)	-	

Assegno al nucleo familiare, importi validi dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

I redditi di riferimento sono quelli del 2014 fino al 30.6.2016

Nuclei familiari senza figli (*)

in cui non siano presenti componenti inabili - Tabella 21 A

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di componenti il nucleo familiare		
	1	2	3
Fino a 13.593,49		46,48	82,63
13.593,50 - 16.991,12		36,15	72,30
16.991,13 - 20.388,74		25,82	56,81
20.388,75 - 23.785,05		10,33	41,32
23.785,06 - 27.182,01			25,82
27.182,02 - 30.580,29			10,33

(*) solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote

Se nel nucleo sono presenti persone inabili e questa condizione non è mai stata comunicata all'ente erogatore della pensione, si può aver diritto all'ANF o, se già corrisposto, all'incremento del suo importo in quanto si applicano tabelle e fasce di reddito più convenienti.

Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili - Tabella 19

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di componenti il nucleo familiare		
	1	2	3
Fino a 27.899,67			
27.899,68 - 31.296,62	52,91	98,00	254,79
31.296,63 - 34.694,89	19,59	82,97	239,77
34.694,90 - 38.090,55	-	64,02	209,72
	-	37,88	183,58

Questa tabella si applica anche a coniugi superstiti inabili titolari di pensione di reversibilità da lavoro dipendente

Nucleo familiare "base" - con un solo genitore ovvero con entrambi i genitori, con almeno un figlio minore e nessun componente inabile - Tabelle INPS 11 e 12

Reddito familiare annuo di riferimento euro	Importo complessivo mensile in euro dell'assegno per numero di figli			
	1 figlio	2 figli	3 figli due genitori	3 figli un solo genitore
Fino a 14.383,37	137,50	258,33	375,00	458,33
16.914,84 - 17.029,89	119,68	233,42	352,96	434,14
21.287,38 - 21.402,44	90,23	192,25	316,54	370,49
26.005,12 - 26.120,18	58,45	147,83	277,25	301,82
29.342,06 - 29.457,13	47,71	116,42	249,46	253,24
33.829,66 - 33.944,72	46,08	79,21	212,08	212,08

si riportano solo alcuni esempi in quanto l'assegno varia ogni circa 115 euro di reddito in più

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) - Legge 133/2008

E' una carta di pagamento elettronico - periodicamente ricaricata dallo Stato - utilizzabile per l'acquisto di alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pagamento bollette luce e gas presso gli uffici postali. La richiesta della carta, compilata su appositi moduli, va consegnata agli uffici postali. La carta vale 480 € annui accreditati con rate bimestrali di 80 €.

Beneficiari: anziani e bimbi minori di 3 anni residenti di cittadinanza italiana e, dall'1.1.2014, anche cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (legge 147/2013).

REQUISITI

età anagrafica	limite Isee 2016	limite reddito annuo 2016	tipologia redditi da sommare
dai 65 anni	€ 6.788,61 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	€ 6.788,61	Trattamenti previdenziali e assistenziali anche se non imponibili fiscalmente, compresi importo e somma aggiuntiva, esclusi arretrati; Redditi propri (esclusi quelli del coniuge) influenti sui trattamenti legati al reddito erogati in via continuativa (esclusi redditi influenti su importo e somma aggiuntiva)
dai 70 anni	€ 6.788,61 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	€ 9.051,48	
minori di 3 anni	€ 6.788,61 Patrimonio mobiliare entro € 15.000	-	-

CONDIZIONI OSTATIVE

- il richiedente, da solo o insieme al coniuge (insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari nel caso di minori di tre anni) non deve essere intestatario/proprietario:
 - di più di una utenza elettrica domestica
 - di utenze elettriche non domestiche
 - di più di una utenza del gas
 - di più di un autoveicolo
 - di una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo
 - di una quota superiore o uguale al 10% di immobili non ad uso abitativo o di cat. catastale C7

- il richiedente non deve fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - 2016

Decreto interministeriale 28/12/2007 - D.L. 185/2008

Il Bonus Sociale è uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica. Possono accedere al bonus i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico o numerose. Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita. Nel caso di disagio fisico, il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all'abitazione in cui sono presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita. Se le situazioni di disagio economico e fisico coesistono, i due bonus sono cumulabili.

Disagio economico	bonus 2014	bonus 2015	bonus 2016	Limite Isee	Limite potenza
Numerosità familiare 1-2 componenti	€ 72	€ 71	80	€ 7.500	Kw 3
Numerosità familiare 3-4 componenti	€ 92	€ 90	93		
Numerosità familiare oltre 4 componenti	€ 156	€ 153	153	€ 20.000 con almeno 4 figli a carico	Kw 4,5

Disagio fisico	FASCIA MINIMA	FASCIA MEDIA	FASCIA MASSIMA
extra consumo rispetto a utente tipo (2700kWh/anno)	fino a 600 kWh/anno	tra 600 e 1200 kWh/anno	oltre 1200 kWh/anno
€/anno per punto di prelievo			
ammontare bonus (fino a 3kW residente)	€ 173	€ 286	€ 414
ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su)	€ 407	€ 515	€ 623

Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo. La richiesta del bonus per le gravi condizioni di salute non è legata né al reddito né alla composizione del nucleo familiare.

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO

La richiesta va inoltrata al Comune di residenza o al CAF in caso di convenzione con il Comune stesso.

RINNOVO DEL BONUS

Nel caso di disagio economico, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ogni 12 mesi, ed entro due mesi dalla scadenza.

In caso di disagio fisico la procedura di rinnovo è automatica.

AGEVOLAZIONI

CANONE TELEFONICO RESIDENZIALE FISSO

RIDUZIONE 50%

può essere richiesta da nuclei familiari

- in presenza di componente con età superiore a 75 anni oppure titolare di pensione di invalidità o pensione sociale o capo famiglia disoccupato
- con ISEE non superiore a € 6.713,94

la riduzione ha la stessa durata di validità dell'attestato ISEE e va rinnovata annualmente

ESENZIONE TOTALE

può essere richiesta da nuclei familiari in cui vi sia una persona sorda, definita tale ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di comunicazione di cui alla Legge n. 508 del 1988 e successive modifiche

Non è soggetta a rinnovo annuale

AGEVOLAZIONE "SOCIAL CARD"

può essere richiesta dai titolari di una linea telefonica di base che risultano essere in possesso della Carta Acquisti.

Ha validità annuale dalla data di attivazione e va rinnovata annualmente

Le domande di richiesta e rinnovo annuale con allegata documentazione si possono inviare al numero verde fax di Telecom Italia 800.000.314

Pensioni di vecchiaia e anticipate - Legge 214/2011

Pensione di vecchiaia

Requisiti: età + minimo contributivo

Anno	Età lavoratori dipendenti autonomi e gestione separata	Età lavoratrici Pubblico Impiego	Età lavoratrici dipendenti settore privato	Età lavoratrici autonome e gestione separata
2011	65 anni + finestra 12 mesi dipendenti 18 mesi autonomi e g.s.	61 anni + finestra 12 mesi	60 anni + finestra 12 mesi	60 anni + finestra 18 mesi
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017				
2018		66 anni e 7 mesi		
2019 ¹		66 anni e 11 mesi		
2020				
2021 ¹		67 anni e 2 mesi		
2022				

¹ incrementi del requisito di età legati alla speranza di vita stimati e non definitivi

"ECCEZIONI" art. 24, comma 15 bis, legge 214/2011

- i lavoratori dipendenti, alla data del 28.12.2011, del settore privato che entro il 31.12.2012 hanno maturato quota 96 (60/61 anni età + 35/36 anni contributi) possono conseguire la pensione con 64 anni indicizzati alla speranza di vita (64 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015 - 64 anni e 7 mesi dal 2016 al 2018)
- le lavoratrici dipendenti, alla data del 28.12.2011, del settore privato nate nell'anno 1952, con almeno 20 anni di contributi al 31.12.2012, possono conseguire la pensione, oltre che con il requisito ordinario, se più favorevole, con almeno 64 anni di età indicizzati alla speranza di vita (64 anni e 3 mesi dal 2013 al 2015 - 64 e 7 mesi dal 2016 al 2018)

Minimo contributivo vecchiaia

regime retributivo/misto	20 anni
15 anni se maturati o autorizzati v.v. entro 1992 (D.lgs 503/92 - circ. Inps 16/2013)	
regime contributivo con meno di 70 anni*	20 anni
con importo minimo pensione maturata non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale € 672,10 mensili nel 2016	
regime contributivo con almeno 70 anni*	5 anni
* requisito indicizzato alla speranza di vita con aumento di 3 mesi dall'1.1.2013 e di ulteriori 4 mesi dall'1.1.2016	

BONUS GAS

Il Bonus è una riduzione sulle bollette del Gas, per le famiglie a basso reddito e quelle numerose. È cumulabile con il Bonus Energia Elettrica.

Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale distribuito a rete (esclusi gas in bombola e GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di ISEE:

- non superiore a 7.500 euro (fino a 3 figli a carico)
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico)

IMPORTI: Il valore del bonus è differenziato:

- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza definite per legge, dalla "A" alla "F" a seconda delle temperature medie. I Comuni LOMBARDI sono inclusi nelle zone E e F.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)	ANNO 2016				
	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	31	31	31	31	31
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	74	91	120	150	189
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	49	49	49	49	49
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	103	133	175	213	274

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS

La richiesta va inoltrata al Comune di residenza o al CAF in caso di convenzione con il Comune stesso.

RINNOVO DEL BONUS

Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo (al Comune o al CAF in caso di convenzione).

Pensione anticipata

Anno	Requisito anagrafico: 62 anni (*)			ulteriore modalità sistema contributivo assicurati esclusivamente dal 1.1.1996	
	aumento speranza vita mesi	anzianità contributiva compreso aumento speranza vita	anzianità contributiva minima 20 anni	importo pensione 2,8 volte assegno sociale 1.254,60 mensili nel 2016	età minima
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	2012	63 anni	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	2013	63 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	2014	63 anni e 3 mesi	63 anni e 3 mesi
2015			2015		
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	2016	63 anni e 7 mesi	63 anni e 7 mesi
2017			2017		
2018			2018		
2019	4 (**)	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	2019	63 anni e 11 mesi
2020				2020	
2021	3 (**)	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	2021	64 anni e 2 mesi
2022				2022	

(*) La legge di Stabilità 2016 ha eliminato la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, prevista dalla legge Fornero, sulle pensioni anticipate ottenute prima dei 62 anni di età e aventi decorrenza nel 2012-2013-2014.

La pensione, senza decurtazione, sarà ripristinata dal 1° gennaio 2016, tuttavia non verranno erogati gli arretrati per gli anni precedenti.

Dal 2015 la riduzione percentuale è stata sterilizzata fino a tutto il 2017 (requisiti maturati)

La riduzione percentuale (-1% per gli anni mancanti da 60 a 62 e -2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 60) ripartirà, in mancanza di altri provvedimenti, sulle pensioni ottenute con i requisiti maturati dal 2018.

(**) L'aumento legato alla speranza di vita è quello ipotizzato nella relazione tecnica al D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (Riforma Fornero).

Pensione anticipata donne

Opzione contributivo

art. 1, comma 9 - legge n. 243/2004

L'opzione donna, sperimentale fino al 31.12.2015, potrà essere usufruita dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti di accesso (35 anni di contributi e 57 e tre mesi di età per le dipendenti e 58 e tre mesi per le autonome) entro il 31.12.2015 a condizione che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e previa cessazione del rapporto di lavoro.

La legge 280/2015 (legge stabilità 2016) ha esteso la possibilità di opzione anche in caso di decorrenza del trattamento pensionistico successiva al 31.12.2015.

lavoratrici interessate	anzianità contributiva	età anagrafica	finestra mobile decorrenza pensione
dipendenti	35 anni	57 anni + 3 mesi	12 mesi
autonome	35 anni	58 anni + 3 mesi	18 mesi

ESENZIONE E RIMBORSO CANONE RAI

Legge 244/2007 - circ. 46/E 2010 Agenzia Entrate

Requisiti:

- avere 75 anni di età compiuti entro il termine per il pagamento del canone (31 gennaio - 31 luglio) o alla data di attivazione di un nuovo abbonamento in corso d'anno;
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
- possedere un reddito - riferito all'anno precedente a quello per il quale si chiede l'agevolazione - che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui);

redditi da sommare

- reddito imponibile al netto degli oneri deducibili (dichiarazione dei redditi o cud)
- interessi su depositi bancari, postali, bot, cct e altri titoli di stato, proventi di quote di investimenti
- retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, dalla Santa Sede, da suoi enti e da enti centrali della Chiesa cattolica
- redditi di fonte estera non tassati in Italia

esonero canone	annuale	2° semestre	nuovo abbonamento in corso d'anno
termine presentazione domanda esenzione	30 aprile	31 luglio	entro 60 giorni
domanda di esenzione e/o di rimborso per gli anni dal 2008 al 2015	La richiesta di esonero e/o di rimborso deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate		
modalità di invio dichiarazione di esonero e istanza rimborso	raccomandata Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale Torino 1 - sportello S.A.T. C.P. 22 - 10121 Torino allegare fotocopia documento identità del sottoscrittore consegna a cura dell'interessato presso ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate		
Sanzioni	è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni annualità evasa; tale sanzione si cumula con il canone dovuto		